

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/93 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 7, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazioni in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

- (1) Nel luglio 1984, con il regolamento (CEE) n. 2089/84<sup>(2)</sup> è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 33,89 % sulle importazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere originari del Giappone e di Singapore.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2089/84, in seguito ad riesame avviato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2685/90<sup>(3)</sup> per quanto riguarda le importazioni originarie del Giappone.
- (3) Per quanto riguarda le importazioni originarie di Singapore, nel marzo 1989 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza del dazio<sup>(4)</sup> ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (4) Nell'aprile 1989 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame della misura in questione dalla Federazione delle associazioni europee dei produttori di cuscinetti a sfere (FEBMA — Federation of European Bearing Manufacturers' Associations), a nome dei produttori che rappresentano in base a quanto detto una parte notevole di tutta la produzione comunitaria dei cuscinetti a sfere di cui trattasi.
- (5) Previa consultazioni, nel luglio 1989 la Commissione ha pubblicato un avviso in merito alla propria

intenzione di riesaminare la misura<sup>(5)</sup> ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (6) Nel settembre 1989 la Commissione ha annunciato con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(6)</sup> l'apertura della revisione di misure antidumping riguardo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore e ha avviato un'inchiesta.
- (7) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria comunitaria (FEBMA) ed ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere intese.
- (8) Gli esportatori, alcuni importatori e i produttori comunitari rappresentati dalla FEBMA hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:
  - a) *Produttori comunitari*
    - FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt, Germania,
    - Georg Müller Nürnberg AG, Nuremberg, Germania,
    - Gebrüder Reinfurt GmbH & Co. KG, Wurtzbourg, Germania,
    - SKF Industrie SpA, Torino, Italia,
    - SKF Roulements Spécialisés (ADR), Thomery, Francia,
    - SKF France, Clamart, Francia,
    - ROL Rolamentos Portugueses SARM, Caldas da Rainha, Portogallo.
  - b) *Produttori di Singapore*
    - NMB Singapore Ltd, Chai-Chee, Singapore,
    - Pelmecc Singapore Ltd, Jurong, Singapore.
  - c) *Importatori collegati nella Comunità*
    - NMB Minebea GmbH, Langen, Germania,
    - NMB (UK) Ltd., Bracknell, Regno Unito,
    - NMB Italia Srl, Mazzo di Rho, Milano, Italia,
    - NMB France SARM, Argenteuil, Francia.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 256 del 20. 9. 1990, pag. 1. (Rettifica pubblicata nella GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 38).

(4) GU n. C 74 del 22. 3. 1989, pag. 10.

(5) GU n. C 175 dell'11. 7. 1989, pag. 3.

(6) GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 4.